

TRIBUNALE DI PORDENONE

N. 51/08 I.F. N......CRON.

Il Tribunale di Pordenone

www.unijuris.it

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Gaetano Appierto Presidente

dr. Maria Paola Costa Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

Letto il ricorso con il quale il Pubblico Ministero

ha invocato la dichiarazione di fallimento di:

Cooperativa A Società cooperativa, che si è costituita nel procedimento con gli avv.ti e (domiciliatario l'avv);

Sentite le parti in camera di consiglio (non si è presentato il resistente, pur ritualmente convocato);

Esaminata la documentazione acquisita;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

osserva:

l'istanza di fallimento dev'essere rigettata, rivestendo la resistente qualità di società cooperativa agricola.

Pare utile preliminarmente ricostruire il quadro normativo applicabile in tema di impresa agricola e di società cooperativa.

Con l'art. 1 della legge n. 228 del 2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") la nozione di impresa agricola, da sempre – benché discutibilmente – sottratta al fallimento, è stata riformulata, con qualche novità rispetto al passato.

In base al primo comma dell'art. 2135, dunque, "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".

L'art. 2135 prosegue indicando come "comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Se ne ricava, per quanto in questa sede in particolare rileva, che l'attività consistente nell'allevamento di animali (bovini da latte) è ora considerata essenzialmente agricola, anche a prescindere dal requisito, in passato da taluni ritenuto necessario, di un rapporto diretto col fondo dell'imprenditore ("utilizzano *o possono utilizzare* il fondo").

La commercializzazione del prodotto dell'attività (nella specie, il latte) è attività agricola connessa se svolta dallo stesso produttore e non presenta pertanto natura di attività commerciale in senso tecnico, con gli effetti che a tale natura conseguono (tra le quali quella della fallibilità dell'impresa).

A propria volta, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della la legge n. 228 del 2001, "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Se ne ricava, in particolare, che l'imprenditore agricolo può commercializzare direttamente i propri prodotti, mantenendo lo status di imprenditore agricolo; così come una pluralità di imprenditori agricoli possono associarsi in una cooperativa che commercializza i loro prodotti: in tale caso è mantenuto in favore della società cooperativa il trattamento riservato alle imprese agricole.

Quanto, in generale, alle cooperative, il vigente sistema normativo prevede (art. 2545 terdecies c.c.) che esse siano assoggettabili tanto a fallimento quanto a liquidazione coatta amministrativa - secondo il criterio della prevenzione - solo se svolgono attività commerciale (nozione che esclude le imprese agricole e che richiede lo scopo di lucro), altrimenti esse possono essere sottoposte soltanto a liquidazione coatta amministrativa. Quanto alla fallibilità, il sistema è dunque coerente con la previsione generale contenuta nell'art. 1 della legge fallimentare, che limita la fallibilità all'imprenditore commerciale.

Ulteriori peculiarità derivano nel caso di specie dal fatto che la resistente svolgesse (non potendo più farlo a seguito della revoca del relativo riconoscimento, adottata con decreto 24.8.2007 della Regione Friuli Venezia Giulia) la funzione di primo acquirente del latte prodotto dai soci.

Si deve a tale proposito ricordare che da anni è stato istituito a livello comunitario un sistema di contingentamento della produzione di latte bovino, che prevede l'assegnazione anno per anno ad ogni Stato membro di un quantitativo massimo di latte producibile, dallo Stato stesso ripartito tra le aziende produttrici con indicazione della c.d. quota latte. Il superamento della stessa è dissuaso tramite l'imposizione di un c.d. prelievo supplementare sul quantitativo in eccesso. Il c.d. primo acquirente del latte in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento del produttore funge da sostituto di quest'ultimo rispetto all'obbligo di versamento del prelievo nei confronti dell'AGEA, dovendo trattenere dal prezzo dovuto al produttore-venditore un importo pari al prelievo, e successivamente versare quanto trattenuto in favore dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Ebbene, la cooperativa A, costituita in Piemonte, ove già erano promossi procedimenti penali per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato in relazione al mancato pagamento del prelievo supplementare, ha trasferito la sede legale in x (Provincia di Pordenone) nel marzo 2006 e ha ottenuto nell'agosto del medesimo anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia il riconoscimento di primo acquirente del latte, con gli obblighi conseguenti.

I dati acquisiti nel corso delle indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone (ben compendiati, in particolare, nelle ordinanze di sequestro preventivo del g.i.p. 27.3.2008 e del tribunale per il riesame del 11.4.2008, in modo coerente con la copiosa documentazione che trovasi almeno in parte acquisita anche nel presente procedimento) dimostrano l'elaborazione e la messa in atto di un meccanismo di elusione dell'obbligo di pagamento del prelievo supplementare, nel quale svolgeva un ruolo decisivo la cooperativa resistente.

Si rileva infatti in sede penale – v. ordinanza riesame, pag. 5 - che la cooperativa "fa figurare l'acquisto di latte dai propri soci-produttori e la rivendita a società di lavorazione e trasformazione"; ciò senza che il latte, che viene consegnato direttamente dal produttore a tali ultime società, transiti per la cooperativa, che si limita ad una attività cartolare di fatturazione, registrazione e contabilizzazione, peraltro essenzialmente affidata, dietro congruo compenso pagato dalla stessa cooperativa, ad uno studio di professionisti in Modena. La cooperativa, inoltre, "fa figurare di adempiere l'obbligo di trattenuta", ma di fatto la trattenuta non viene materialmente eseguita poiché contestualmente – ed illegittimamente – riconosce al socio conferente un credito di pari importo a titolo di "acconto per compensazione". In realtà - si dice al fine di evidenziare l'illiceità di tale ultima operazione - solo al termine della campagna lattiera annuale l'AGEA può attribuire a livello nazionale le quote non utilizzate per intero da taluni agricoltori in favore di quelli

che hanno superato la propria quota, con l'effetto di una totale o parziale restituzione in favore dei secondi degli importi frattanto acquisiti a titolo di prelievo: nulla consentirebbe invece al primo acquirente l'immediata restituzione-compensazione, che ha evidentemente l'effetto, da un lato, di evitare di fatto al produttore di subire il prelievo e dall'altro, di esporre a responsabilità, in luogo del produttore, normalmente solvibile, la cooperativa che ha figurativamente operato la trattenuta e così assunto l'obbligo di versamento all'AGEA, ma che non versa all'AGEA nè potrà da questa essere utilmente "aggredita" sul piano economico in quanto preordinatamene priva di mezzi propri.

Si deve ora, alla luce di quanto emerso, verificare la fallibilità della resistente sulla base dei dati normativi sopra riassunti.

Dal punto di vista formale, dunque, la cooperativa acquistava (esclusivamente) il latte dei soci produttori (a quanto pare, l'intera produzione lattiera e non solo il quantitativo in esubero rispetto alle quote latte) e lo vendeva a terze società che ne operavano la trasformazione e l'immissione nel mercato.

Dal punto di vista sostanziale, evidenzia la Procura della Repubblica, il duplice passaggio era "fittizio" e preordinato al solo scopo di eludere l'obbligo di pagamento del prelievo supplementare nel modo anzidetto.

Le deduzioni del pubblico ministero richiamano ormai consolidati insegnamenti in tema di apparenza, abuso del diritto, abuso della personalità giuridica, superamento dello schermo formale, e tuttavia ne sono tratte, ad avviso del collegio, conseguenze non coerenti nel momento in cui se ne vorrebbe ricavare la fallibilità della cooperativa resistente.

È evidente il richiamo, in particolare, alla elaborazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria (a partire dal caso Halifax, deciso dalla Corte di giustizia con la sentenza del 21 febbraio 2006, caso C-255/02) circa l'immanenza di una norma generale antiabuso in materia di Iva, con la conseguente possibilità per l'Amministrazione finanziaria di farvi ricorso per disconoscere comportamenti abusivi posti in essere dai contribuenti.

Si è trattato, come è noto, di una risposta al grave fenomeno delle frodi carosello, con cui si innescano meccanismi evasivi consistenti nell'interposizione fittizia di società fantasma nelle transazioni commerciali. Tali società, generalmente rette da prestanomi, operano in maniera esclusivamente "cartacea" in quanto le effettive transazioni commerciali si svolgono tra due soggetti diversi, il cliente ed il fornitore della cartiera. Su quest'ultima, in particolare, ricadono tutti gli obblighi fiscali delle transazioni poste in essere, obblighi che naturalmente non vengono adempiuti. La società cartiera limita la sua esistenza "cartolare" ad un periodo di tempo estremamente circoscritto, funzionale a creare l'evasione di cui beneficiano sia il fornitore che il cliente della cartiera medesima, per poi sparire senza

lasciare alcuna traccia o, comunque, alcun responsabile su cui l'Erario possa rivalersi. L'entità del danno arrecato consiste, oltre che nell'omesso versamento dell'Iva dovuta a fronte delle transazioni poste in essere, dalla circostanza che gli operatori che fanno parte di questo circuito provvedono a chiedere a rimborso l'imposta di per sé mai finita nelle casse erariali.

La Corte di giustizia ha allora indicato come abusivo (elusivo) un comportamento posto in essere dai contribuenti che presenti precisi requisiti in presenza dei quali *le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato.*

Sulla stessa linea si pongono la circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 67/E e, da ultimo, la sentenza n. 8772 del 2008 della Sezione tributaria della Suprema Corte, secondo cui non hanno efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria gli atti posti in essere dal contribuente che costituiscono "abuso di diritto", ossia operazioni effettuate essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale.

Come si vede, tuttavia, si tratta di applicazioni che giungono sempre al risultato di "ricostruire" il complesso delle operazioni al fine di disconoscere *nei confronti dell'amministrazione finanziaria* il vantaggio fiscale derivante al contribuente dall'interposizione di enti di comodo. E tuttavia è chiaro che una cessione di beni o una prestazione di servizi o l'esercizio di un'attività economica rimangono tali anche se effettuate esclusivamente per motivi fiscali.

Nel caso di specie, la preordinazione rilevabile nel disegno posto in essere dagli indagati non consente di tradurre la fittizietà rilevata dal giudice penale in termini civilistici di simulazione degli atti in questione: le compravendite di latte effettuate dalla cooperativa appaiono bensì strumentali rispetto al raggiungimento di uno scopo illecito ma non per questo esse sono giuridicamente inesistenti o inefficaci.

Soprattutto, in questa sede, è da rilevare che l'accento posto sulla fittizietà delle operazioni non consente affatto, da un punto di vista logico prima che giuridico, il risultato ipotizzato dal pubblico ministero istante: pare infatti esservi intima contraddizione tra la considerazione delle compravendite di latte da parte della cooperativa *in termini di fittizietà* e l'attribuzione proprio in capo alla cooperativa *in termini di opposta effettività* della conseguenza - il debito nei confronti dell'AGEA per decine di milioni di euro - che solo e proprio per effetto del compimento di quelle operazioni deriva alla cooperativa stessa.

Inoltre, riprendendo l'analogia con la c.d. frode carosello, non si può non rilevare che la società cartiera incorre generalmente nel fallimento: ma non certo perché si affermi la fittizietà della sua esistenza o delle operazioni che essa pone in essere, fittizietà invocabile

solo per altri fini, bensì proprio perché si riconosce su un piano più generale l'effettività delle transazioni cui essa ha preso parte e la conseguente altrettanto effettiva assunzione di debiti (a cominciare da quelli fiscali), che essa non è nelle condizioni di assolvere.

Allo stesso modo, il fatto che la costituzione della cooperativa sia stata funzionale al disegno elusivo descritto non significa che non ci si trovi di fronte ad una società che svolge come unica attività (per quanto "fittizia", nell'ottica di chi indaga: meglio sarebbe a dirsi "strumentale") la commercializzazione (acquisto e rivendita) del latte dei soci produttori.

Ebbene, tale attività rientra precisamente nella nozione di cooperativa agricola di cui al secondo comma dell'art. 1 della la legge n. 228 del 2001, con la conseguente applicazione dello statuto proprio dell'impresa agricola, sottratta al fallimento.

Non può sfuggire infatti il dato di partenza: ad essere fallibile è l'imprenditore commerciale e la dimostrazione della natura commerciale dell'impresa è onere della parte che ne chiede il fallimento.

Si è dimostrato invece che la cooperativa resistente era condotta in modo illecito, che essa commercializzava il latte dei soci produttori con il fine e con l'effetto di consentire loro di sottrarsi al prelievo supplementare: e tuttavia questo non basta certo, con ogni evidenza, a farne un'impresa commerciale.

D'altra parte, l'elaborazione in tema di abuso del diritto è, come si è detto, da sempre invocata per superare lo schermo formale, al fine di ricostruire in maniera lineare l'operazione commerciale annullando i passaggi artificiosamente costruiti. L'istanza di fallimento si sofferma invece sull'anello intermedio, la cooperativa, da un lato affermandone la fittizietà e, dall'altro, contraddittoriamente, invocandone la natura di impresa commerciale.

La ricostruzione del fenomeno emerso in termini di abuso del diritto potrebbe invece esprimersi nei seguenti termini: i produttori del latte vendono il prodotto a società terze che lo trasformano (operazione reale); lo fanno creando un meccanismo che consente loro di eludere il prelievo per il latte in eccesso rispetto alle quote assegnate, e cioè interponendo una cooperativa quale primo acquirente; eliminata la cooperativa, rimane l'elusione rispetto all'obbligo di pagare il prelievo, con la conseguenza per cui, superato lo schermo formale, l'AGEA potrebbe ancora chiedere il pagamento direttamente ai produttori, disconoscendo il meccanismo che ha apparentemente addossato alla cooperativa l'obbligo di versamento; ma rimane anche il fatto che oggetto di commercializzazione è comunque solo il latte prodotto: invece che direttamente (attività agricola connessa), tramite una cooperativa (ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1 della la legge n. 228 del 2001). Anche da questo punto di

vista, non si intravvede, dunque, al di là della illiceità delle condotte che rileva ad altri fini ed in altre sedi, alcuna impresa commerciale.

P.Q.M.

visto l'art. 22 l.fall.,

RIGETTA

il ricorso di fallimento come sopra presentato, e manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, 9 luglio 2008

Il Presidente

Il Giudice estensore

dr. Gaetano Appierto

dr. Francesco Petrucco Toffolo